CAMERA DEI DEPUTATI N. 2988-A

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(Relatore: **LA ROCCA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(MARCORA)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ

(ALTISSIMO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DI GIESI)

Presentato il 24 novembre 1981

—

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 660, relativo al trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC e all'etichettatura di prodotti alimentari secondo la direttiva CEE

Presentata alla Presidenza il 22 dicembre 1981

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che viene sottoposto al Vostro esame e che raccomandiamo alla Vostra approvazione, converte in legge il decreto-legge n. 660 del 20 novembre 1981, relativo al trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC ed alla sospensione della normativa esistente in materia di etichettatura dei prodotti alimentari in attesa di recepire la direttiva della CEE.

Per quanto riguarda la prima delle due questioni, tra l'altro tra loro assolutamente eterogenee, contenute nel decreto, è bene ricordare che ci si trova tuttora in una situazione transitoria, nella presente fase di attuazione della riforma sanitaria. In effetti i tempi previsti dalla legge n. 833 hanno subìto, di fatto, e per effetto dei vari decreti succedutisi nel tempo, uno slittamento tale che la delega prevista dall'articolo 24 della legge n. 833 del 1978 è venuta a scadere: così la materia che riguarda l'esercizio della attività di omologazione dei prodotti industriali è rimasta priva di regolamentazione.

Il Governo, raccogliendo, sollecitazioni del Parlamento, ha approvato e presentato al Parlamento un disegno di legge che disciplina la materia.

Non è questa la sede per anticipare una discussione sul merito delle soluzioni indicate: sta di fatto che una normativa che intervenga a regolamentare l'esercizio delle attività che la legge prevede che siano svolte dallo Stato è necessaria anche in questo periodo di transizione; ed è altresì opportuno il coordinamento di tale attività per quanto attiene all'utilizzo del personale secondo quanto previsto con il decreto di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, tuttora non emanato.

Vale anche la pena di ricordare, a motivazione delle successive dilazioni dei termini originariamente previsti dalla legge n. 833, che siamo in presenza di una ancora non completa attivazione delle Unità sanitarie locali, in tutto il territorio nazionale.

La Commissione sanità, in sede referente, ha ritenuto di accogliere la proposta contenuta nel decreto-legge di ulteriormente rinviare al 1° febbraio 1982 il termine per l'effettivo servizio da parte delle USL e dell'ISPSL delle funzioni svolte attualmente dall'ENPI e dall'ANCC e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro; al 31 gennaio 1982 il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, secondo comma, al 30 giugno 1982 il termine di cui al quarto comma dell'articolo 1 dello stesso decreto.

La Commissione però ha emendato il decreto, sopprimendo le parti che si riferivano allo svolgimento delle attività di omologazione nell'attuale fase di transizione: è rimasto, a parere del relatore, un vuoto, che sarà opportuno provvedere a colmare, sia che si torni al testo proposto dal Governo, sia che si trovino soluzioni alternative che, sulla base del concorde giudizio di non pregiudicare le scelte definitive in sede di esame del disegno di legge sull'omologazione, purtuttavia evitino il ripetersi della grave situazione che venne a determinarsi nel luglio scorso e che fu risolta con l'opportuno intervento della Presidenza del Consiglio.

Anche transitoria è la situazione regolamentata agli articoli 2 e 3 del decreto-legge, in materia di etichettatura di prodotti alimentari. Si è in attesa che il Parlamento approvi il disegno di legge di delega al Governo per l'attuazione delle

direttive comunitarie. È pertanto, sembrato opportuno rinviare l'attuazione dell'articolo 76 del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327) che imponeva maggiori oneri di etichettatura rispetto alle direttive comunitarie, sicché le imprese avrebbero dovuto adeguare in breve tempo le etichette alle disposizioni del succitato decreto del Presidente della Repubblica e poi a quelle del decreto delegato di recepimento delle direttive comunitarie; inoltre i prodotti provenienti dall'importazione dei Paesi della Comunità si sarebbero trovati ugualmente offerti al commercio pur non rispondenti alla norma regolamentare che aveva valenza per il prodotto italiano.

LA ROCCA, *Relatore.*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 660, relativo al trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC e all'etichettatura di prodotti alimentari secondo la direttiva CEE.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 660, relativo al trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC e all'etichettatura di prodotti alimentari secondo la direttiva CEE.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 660, relativo al trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC e all'etichettatura di prodotti alimentari secondo la direttiva CEE.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 660, relativo al trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC e all'etichettatura di prodotti alimentari secondo la direttiva CEE, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, sono soppressi il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma.

Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 660, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 323 del 24 novembre 1981.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dalla ANCC, nonché di adeguare alle disposizioni comunitarie la normativa interna in materia di etichettatura di prodotti alimentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

È fissato al 1° febbraio 1982 il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, attualmente svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Entro il 30 giugno 1982 sarà stabilita con legge la disciplina della omologazione dei prodotti industriali ai fini della sicurezza, della qualità e del risparmio energetico.

A decorrere dal 1° febbraio 1982 e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, le funzioni statali concernenti l'omologazione dei prodotti industriali, previamente determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su deliberazione del Consiglio dei ministri, sono assicurate, in via provvisoria, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è assegnato un contingente di personale dell'ANCC e dell'ENPI, da determinare con il decreto di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619. Il personale tecnico e sanitario degli Ispettorati del lavoro, che abbia presentato domanda di comando allo

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, può chiedere di essere assegnato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Qualora alla data del 1° febbraio 1982 non sia stato adottato il citato decreto di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, si applica, dalla data predetta, il disposto del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, come convertito dalla legge 27 giugno 1981, n. 332.

Il termine del 30 giugno 1981 di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, è prorogato al 31 gennaio 1982; il termine del 31 dicembre 1981 di cui al quarto comma dello stesso articolo 1 è fissato al 30 giugno 1982.

ARTICOLO 2.

In attesa delle norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 18 dicembre 1978, n. 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità, è consentita l'importazione in Italia e la circolazione sul territorio nazionale dei prodotti alimentari conformi alle prescrizioni di etichettatura contenute nella direttiva stessa.

Il termine di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sospeso fino al recepimento delle direttive comunitarie e comunque non oltre il 31 marzo 1982.

ARTICOLO 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 18 settembre 1981, n. 518.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — ALTISSIMO — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA